



COMUNE DI CAVA MANARA

(Provincia di Pavia)

DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI “**AMBROSIA** **ARTEMISIIFOLIA**” NEL TERRITORIO COMUNALE - ORDINANZA VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO -

Il Sindaco

rilevata la crescente proliferazione nel territorio cittadino della pianta denominata Ambrosia Artemisiifolia, presente in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali e gli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie e nelle terre smosse dei cantieri; rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico, e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio; accertato che la patologia citata assume particolare rilevanza sotto l'aspetto sanitario, stante l'incremento di tale pianta nel territorio comunale e di conseguenza l'elevato numero di persone colpite da fenomeni allergici;

vista l'ordinanza n.25522 del Presidente della Regione Lombardia il 29.03.1999, avente per oggetto “Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

viste le linee guida “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n.7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

vista la nota dell'A.S.L. di Pavia pervenuta in data 02.05.2019, prot. n. 5761, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Sanità ha trasmesso alle ASL;

visto il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e l'art.117 del D.Lgs. 31.3.98, n.112;

visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n.50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500;

visto l'art. 16, comma 2 della Legge 24.11.1981, n. 689, che consente di fissare il pagamento in misura ridotta in una entità minore rispetto a quella prevista dal primo comma della medesima norma;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione), ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse, agli Amministratori di condominio, ai conduttori di cantieri edili e di infrastrutture viarie, ciascuno per le rispettive competenze,

1. di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia sulle aree di loro pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota dell'A.S.L. di Pavia, prot. n.35032 del 19.05.2015;
3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**; pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
I° sfalcio indicativamente nell'ultima settimana di luglio per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia;
II° sfalcio indicativamente nell'ultima settimana di agosto per contenere i ricacci o rimuovere le nuove piante che nel frattempo si sono sviluppate;
4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia secondo le seguenti specifiche
in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento;
5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l'**esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisiifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

- chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
- da € 50 a € 200 per un'area fino a 2.000 mq
- da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2.000 mq

Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

Gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

Ordinanza registro generale n. 26/2019 – Ordinanza sindacale n. 5/2019

Prot. n. 8457

Cava Manara, 24 giugno 2019

IL SINDACO
f.to Michele Pini